



ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 11 del 21.12.2020

Il giorno 21 Dicembre 2020 alle ore 15:30 si è riunito in modalità telematica ai sensi del DPCM del 18.10.2020 art.1, punto 5) previa convocazione con nota prot.n. 149966-II/12 del 14 Dicembre 2020, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Luigi Di Marco	Presidente – Magistrato della Corte dei Conti	Presente
Dott. Giovanni Desantis	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Angela Nappi	Componente effettivo in rappresentanza del MUR	Presente

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Bilancio Unico d'Ateneo 2021 e Bilancio di previsione triennale 2021-2023 e Relazione calcolo limite di spesa per Beni e servizi e per spese ICT
2. Fondo per il trattamento integrativo al personale CEL/Ex Lettori - Anno 2020
3. Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP - Anno 2020
4. Varie ed eventuali.

Svolge le funzioni di Segretaria del Collegio dei Revisori dei Conti la Dott.ssa Carmela Ingrosso dell'Ufficio Organi Collegiali.

OMISSIS

3. Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP - Anno 2020

Il Collegio procede all'esame del "*Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP*", relativo all'anno 2020, sulla base della documentazione trasmessa dall'Università con nota prot. n. 135496 del 3/11/2020 e, precisamente, della Relazione tecnico-finanziaria e relativi prospetti di quantificazione.

Il Collegio rileva che l'art. 65, comma 1, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, stabilisce che a decorrere dall'anno 2018, il "*Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP*", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori. Pertanto, il dato di partenza cui fa riferimento la disposizione contrattuale ai fini della costituzione del "*Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP*" è rappresentato dalle risorse stabili del "*Fondo*", relativo all'anno 2017 (€ 111.723,54), come certificate da questo Organo di Controllo.

Il Collegio prende atto che, a decorrere dall'anno 2018, sia la RIA (retribuzione individuale di anzianità) che il differenziale liberato dal personale EP cessato confluiscono nel Fondo EP, diversamente da quanto è accaduto per il passato. Pertanto, tra le risorse fisse del Fondo in esame sono stabilmente iscritte anche queste risorse, alle quali sono state aggiunte, a decorrere dall'annualità 2019, quelle previste dall' art. 65, comma 2, lett. e, del CCNL 19/4/2018 (lo 0,1% del monte salari anno 2015, relativo al personale della categoria EP).

Con riferimento alle “Risorse variabili” che pure possono incrementare il Fondo di anno in anno, ai sensi di quanto disposto dall’art. 65, comma 3, del CCNL del 19/04/2018, il Collegio prende atto che non sono iscritti al Fondo incentivi per “Funzioni Tecniche”, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto presso l’Ateneo, nel corso dell’anno 2019, non sono stati corrisposti incentivi a tale titolo. Le somme iscritte in corrispondenza di detta voce, infatti, sono riferite a “incentivi per attività di progettazione” erogati ai sensi dell’art. 92, cc. 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006. Il Collegio rileva, altresì, che la quota del 4,75% riservata al fondo per attività conto terzi è stata ripartita in misura proporzionale tra il “Fondo risorse decentrate delle categorie B/C/D” ed il Fondo EP, atteso che anche quest’ultimo Fondo può essere incrementato con dette risorse in attuazione di quanto stabilito in tal senso dal nuovo CCNL del 19/04/2018.

Il Collegio prende atto, poi, che anche per l’annualità 2020 l’Amministrazione ha iscritto al Fondo risorse variabili per un importo pari ad € 346.302,36, ai sensi dell’art. 87, c. 2, del CCNL 16/10/2008, il quale è espressamente richiamato dall’art. 65, c. 3, lett. f, del CCNL 19/4/2018.

La nuova disposizione contrattuale prevede che il Fondo possa essere incrementato, di anno in anno, con ulteriori risorse qualora le stesse siano stanziare dall’Amministrazione, nell’ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria EP per l’attivazione di nuovi servizi o l’accrescimento di quelli esistenti. In altri termini la previsione contrattuale offre la possibilità di un’ulteriore integrazione dei fondi del trattamento accessorio, ove ricorrano condizioni organizzative e gestionali che comportino l’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili. In presenza di dette situazioni, infatti, il CCNL consente alle Amministrazioni di valutare “l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività”, individuandone la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.

A tale proposito il Collegio, rileva che è rinvenibile nell’ordinamento un principio di mantenimento dei livelli di servizio già attivati, così come chiarito nel parere ARAN rilasciato al Comune di Scandicci, in data 18/06/2015, il quale ha trovato, successivamente, una sostanziale conferma nel parere che la stessa Agenzia ha rilasciato all’Università di Bologna con nota prot. n. 7027 del 09/09/2016, principio al quale può essere ancorato l’operato dell’Amministrazione universitaria.

Purtuttavia il Collegio richiama l’attenzione dell’Ateneo sulla costante necessità di fornire ampia giustificazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto che consentano di reiterare l’iscrizione al Fondo delle risorse variabili ai sensi dell’art. 87, c. 2, del CCNL 16/10/2008. In tal senso auspica che si continui a monitorare la fattispecie, al fine di verificare costantemente nel tempo la correlazione tra la sua legittimazione giuridica nei termini sopra richiamati e la sussistenza dei requisiti concreti che devono ricorrere perché la previsione contrattuale possa correttamente operare.

Per quanto attiene alle decurtazioni applicate al Fondo in esame, il Collegio tiene conto di quanto stabilito dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 in merito alla decurtazione del Fondo per rispetto del limite dell’anno 2016. Pertanto, si rileva che al Fondo EP per l’anno 2020 è stata applicata una decurtazione - che si aggiunge a quella applicata ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010 - di € 22.276,10 al fine di ricondurlo entro il limite del Fondo certificato per l’anno 2016. A questo proposito si tiene conto del parere reso dall’ARAN all’Università degli Studi di Napoli Federico II con nota prot. n. 13597 del 12/07/2018, con cui l’Agenzia ha asserito che «*per quanto espressamente previsto dalle nuove disposizioni contrattuali (si vedano in particolare l’art. 63, comma 4 e l’art. 65, comma 4 del CCNL 19/4/2018), il rispetto dei limiti di legge deve essere garantito, in fase di costituzione, complessivamente per entrambi i fondi*»; ed ancora, prosegue l’ARAN, «*l’apparente contraddizione segnalata potrebbe essere risolta (...) ponendo a raffronto il Fondo EP relativo all’anno in cui si procede alla costituzione (implementato delle nuove risorse relative ai cessati EP) con il medesimo Fondo EP relativo all’anno base 2016, incrementato “virtualmente” dalle medesime risorse imputabili al personale EP in tale anno. Va da sé che l’ipotizzata modalità di raffronto con l’anno base, dovrà implicare, per l’altro Fondo relativo al personale delle categorie B, C e D, una corrispondente riduzione dell’importo 2016, al fine di garantire che, complessivamente per entrambi i fondi, sia garantito il rispetto di quanto previsto dal citato art. 23 comma 2*». Alla luce di quanto chiarito

dall'ARAN, l'Amministrazione universitaria ha incrementato virtualmente il limite del Fondo EP 2016 (originariamente certificato per € 327.144,81) con un importo di € 127.783,00, che rappresenta la posta temporaneamente esterna al Fondo (PEO a bilancio) del personale EP, riferite all'anno 2016, che originariamente erano iscritte al Fondo B/C/D del medesimo anno 2016, Fondo quest'ultimo che è stato corrispondentemente ridotto di uguale importo al fine di rendere omogeneo il confronto tra i due Fondi EP (quello del 2020 e quello del 2016), come richiesto dalla disposizione normativa in commento. Il Collegio, quindi, rileva che il nuovo limite 2016, virtualmente determinato, è pari ad € 454.927,81.

Tanto premesso, il Collegio prende atto della circostanza che il Fondo EP per il 2020, cui fare riferimento ai fini della verifica del rispetto del limite 2016, è pari ad € 477.203,91. Atteso che detto Fondo supera il limite del corrispondente Fondo EP del 2016, virtualmente rideterminato in € 454.927,81, risulta necessario applicare la decurtazione di € 22.276,10, al fine di ricondurlo entro il limite di legge. Questa condizione scaturisce dal fatto che a partire dall'anno 2018 al Fondo EP deve essere iscritta, in corrispondenza della voce "Poste temporaneamente esterne al Fondo", la quota del differenziale corrisposto al personale della categoria EP, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65, comma 2, lett. a) e d) del CCNL di comparto del 19/04/2018. Ne consegue che, in coerenza con quanto dichiarato dall'ARAN con il precitato parere, necessariamente la verifica del rispetto del limite 2016 va effettuata, a partire dall'anno 2018, considerando complessivamente sia il "*Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D*", sia il "*Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP*". Si prende atto, quindi, che l'ammontare complessivo del Fondo EP (come determinato a seguito della decurtazione applicata) e del Fondo B/C/D, relativi all'anno 2020, pari ad € 2.194.968,28, è inferiore all'ammontare complessivo del Fondo EP e del Fondo B/C/D, relativi all'anno 2016, pari ad € 2.194.968,68 e che, pertanto, risulta garantito il rispetto di quanto previsto dal citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Con riferimento alle poste di destinazione (utilizzo) del Fondo in esame, il Collegio considera che le risorse fisse, aventi carattere di certezza e stabilità, pari complessivamente ad € 177.037,69, sono sufficienti a finanziare la retribuzione di posizione nella misura minima (€ 3.099,00), che il CCNL impone di corrispondere a tutto il personale della categoria EP (€ 53.845,13). Il Collegio, inoltre, prende atto della completa distribuzione delle risorse iscritte al Fondo (€ 412.646,05), effettuata sulla base di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del CCNL del 19/04/2018, come di seguito riportato:

- > □€ 207.229,00 (*importo determinato in via preventiva*) per il finanziamento della retribuzione di posizione al personale della categoria EP (comprensivo anche del minimo di posizione);
- > □€ 39.036,98 per attività di progettazione, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 92, commi 5-6, del D. Lgs. n. 163/2006; somme già corrisposte, nel corso del 2019, al personale della Ripartizione Tecnica e Tecnologica;
- > □€ 36.748,22 per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali del personale della categoria EP; detta somma è stata vincolata sul B.U. per il corrente esercizio finanziario col n. 8562/2020;
- > □€ 62.168,70 per il finanziamento della retribuzione di risultato, da corrispondere in ragione dei risultati conseguiti sulla base della valutazione annuale che il Direttore Generale effettuerà dei singoli incarichi, tenuto conto di quanto previsto dal "*Sistema di misurazione e valutazione della performance*" vigente. Anche questa somma è stata accantonata sul B.U. per il corrente esercizio finanziario col vincolo n. 8561/2020;
- > □€ 67.463,15 rappresentano le somme accantonate e non utilizzate per rispetto dei limiti posti dai CCNL. A questo proposito il Collegio rileva che l'art. 76, comma 4, del CCNL del 16/10/2008, stabilisce che "*L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione attribuita*", mentre l'art. 70, comma 3, del CCNL del 9/08/2000 prevede che "*Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del fondo*". Nel rispetto di dette disposizioni contrattuali, le risorse che sono destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, per l'anno 2020, quantificate in € 62.168,70, rappresentano il 30% medio della retribuzione di posizione attribuita la personale EP e corrispondono al 15,07% dell'ammontare complessivo del Fondo in esame. Il Collegio, quindi, prende atto che la somma di € 67.463,15, che residua a seguito del finanziamento degli altri istituti incentivanti previsti dal CCNL del 19/04/2018, è stata accantonata e resa indisponibile per l'anno 2020, al fine di rispettare le precitate

disposizioni contrattuali. Queste risorse potranno essere utilizzate in futuro per il finanziamento del trattamento accessorio del personale EP che sarà assunto sulla base di quanto previsto dalla programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'Ateneo.

Il Collegio, da ultimo, rileva che eventuali interventi sulle Posizioni Organizzative di categoria EP, che dovessero determinare una variazione della corrispondente retribuzione di posizione, troveranno in ogni caso compensazione all'interno delle poste di costituzione del "Fondo".

Tanto premesso, il Collegio, verificato che:

✓ la relazione tecnico finanziaria, in data 3/11/2020, è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

✓ l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

✓ la costituzione del "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP" è stata predisposta in conformità alle previsioni del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, e delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime parere favorevole

in ordine alla certificazione del "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP", relativo all'anno 2020, per un importo pari ad € 412.646,05 (oltre gli oneri a carico dell'ente), a cui si aggiungono le risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (PEO a bilancio), pari ad € 99.120,88, (oltre gli oneri a carico dell'Ente), secondo quanto risulta dai prospetti allegati.

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta viene tolta alle ore 17:30.

Il Collegio, in considerazione delle modalità di riunione telematica, dà mandato al Presidente di inviare il presente verbale, da intendersi sottoscritto da tutti i componenti, ai competenti Organi dell'Università del Salento.

Il Collegio dei Revisori dei conti

(Firmato) Dott. Luigi Di Marco	(Presidente)
(Firmato) Dott. Giovanni Desantis	(Componente)
(Firmato) Dott.ssa Angela Nappi	(Componente)
(Firmato) Dott.ssa Carmela Ingrosso	(Segretaria)